



**STUDIO
IMPRESA**
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

CIRCOLARE MESE DI MARZO 2026

Le news di Marzo

Le news di Marzo

La tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2026

Il Modello EAS "variazioni": resta l'obbligo ma non per tutti

Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti

Scade il 30 marzo 2026 la comunicazione al GSE per i crediti 4.0

Il bonus pubblicità 2026

Gli ultimi chiarimenti riguardanti i contribuenti forfettari

Adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano ad associazioni o Stp: i chiarimenti dell'Agenzia

Ritenuta di acconto anche per agenzie di viaggio, agenti marittimi e agenti di imprese petrolifere

Principali scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo 2026 al 15 aprile 2026

ROTTAMABILI I VEICOLI IN FERMO AMMINISTRATIVO

Venerdì 20 febbraio è entrata in vigore la Legge 14/2026 che consentirà ai proprietari e agli enti locali di richiedere sia la radiazione, cioè la cancellazione da Pra e da ogni pubblico registro sia la rottamazione, ossia la distruzione fisica del veicolo oggetto di fermo amministrativo.

(Legge 14/2026)

PUBBLICATI I MINIMALI E I MASSIMALI ENASARCO

La Fondazione Enasarco ha pubblicato i minimali e i massimali contributivi per l'anno 2026, aggiornati in base all'indice ISTAT. Dal 1° gennaio 2026, il minimale annuo è di 515€ (plurimandatario) e 1.026€ (monomandatario) per rapporto, mentre i massimali sono 30.478€ e 45.717€, con aliquota confermata al 17%.

(Notiziario Enasarco)

CONTRIBUTO VIGILANZA CRIPTOVALUTE

Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle crypto-attività per l'esercizio 2026.

(Consob – delibera n. 23799 del 17 dicembre 2025)

DIPENDENTI E E-BIKE

Con la risposta a interpello n. 41 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'acquisizione in leasing di e-bike, da concedere ai dipendenti a tempo indeterminato per uso anche extra-lavorativo, con almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro effettuati con l'e-bike.

(Agenzia delle Entrate, risposta n. 41/2026)

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE RIFERITE AL 2024

Il Dipartimento per lo Sport ha reso note le indicazioni operative relative al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024 rivolto alle imprese che sostengono spese di sponsorizzazione nei confronti di soggetti sportivi. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli investimenti effettuati nel periodo tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.

La richiesta del beneficio deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, a partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026.

(Avviso del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)

NOVITÀ IN TEMA DI RENTRI

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 sono state approvate le *“Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”*.

Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.

(Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026)

NOVITÀ IN TEMA DI CODICE DEL TERZO SETTORE

Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d'imposta 2026.

(Agenzia delle Entrate - circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026)

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2026

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, dovranno effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Sono soggette all'obbligo di pagamento della tassa anche le società in liquidazione ordinaria, così come le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del codice civile.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto, invece, a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2026, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:

con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);

con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

IL MODELLO EAS "VARIAZIONI": RESTA L'OBLIGO MA NON PER TUTTI

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che:

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire, quindi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2026 dovranno essere comunicate, mediante rappresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

Le abrogazioni per sport e terzo settore

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall'art. 30, comma 1, del lontano D.L. n. 185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall'articolo 148, TUIR (e in via correlata dall'art.4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati. I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali "*per relationem*" è stato concesso (tanto in ambito reddituale quanto nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.

Tuttavia, con l'avvento delle due riforme, quella del Terzo Settore (L. 106/2016) e quella dello sport (L. 86/2019), il legislatore ha modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina al fine di escludere dall'adempimento sia gli Enti di Terzo Settore che i sodalizi sportivi dilettantistici.

➔ Enti del Terzo Settore

In attuazione della Riforma del Terzo Settore (Legge delega n.106/2016) il legislatore ha introdotto con l'articolo 94, comma 4, D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo Settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'art.148, TUIR) che riguardano in generale gli enti associativi.

➔ Sodalizi sportivi dilettantistici

Con il secondo dei decreti correttivi del D.Lgs. n.36/2021 – il D.Lgs. n. 120/2023 - gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS. È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell'articolo 6, D.Lgs. n. 39/2021 che testualmente recita:

"Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30".

Obbligo di presentazione del modello EAS “variazioni” per gli altri soggetti

Con riferimento all’obbligo di presentazione del c.d. modello EAS “variazioni” è importante sottolineare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello stesso. Vediamo pertanto alcune situazioni nelle quali l’intervenuta modifica dei dati nel 2025 non determina l’obbligo di ripresentazione del modello entro il prossimo 31 marzo 2026.

➔ Variazioni che NON comportano obbligo di ripresentazione del modello

Come detto, vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la **risoluzione n.125/E/2010**, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale;**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari.**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

• Caso	• Ripresentazione
• associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00	• NO
• associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e	• Sì

nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00	
• associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	• Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

• **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E/2009** l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì *"occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo"*. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

- **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica rappresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

- **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.



A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di rappresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. n.16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26.04.2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n.38/E del 28.09.2012** e ribadito con la **risoluzione n.110/E dell'12.12.2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del Modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è, tuttavia, necessario che la violazione *“non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza”*.

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica *“entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”*, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione con crediti a disposizione del contribuente).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 202

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

SCADE IL 30 MARZO 2026 LA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

Il quadro normativo legato al Credito d'Imposta 4.0 continua a evolversi, richiedendo alle imprese un monitoraggio costante non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle rigide scadenze comunicative.

Gli ultimi interventi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dell'Agenzia delle Entrate delineano un perimetro operativo per la chiusura degli investimenti 2025.

Con il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, il Mimit ha risposto alle difficoltà tecniche riscontrate da molte imprese nel consolidare i dati definitivi degli investimenti ultimati a fine anno.

Cosa cambia concretamente:

- la comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2026;
- resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati". Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

Se il Mimit gestisce le scadenze, l'Agenzia delle Entrate ne definisce le conseguenze sanzionatorie. La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 assume un rilievo centrale, poiché chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (il decreto che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva). L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fornisce quindi le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.



La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l'Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione,

	perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di match, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;
2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.



Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.

IL BONUS PUBBLICITÀ 2026

Il Bonus Pubblicità è un'agevolazione fiscale strutturale pensata per incentivare gli investimenti nel settore dell'editoria. Di seguito vengono illustrati i dettagli operativi per accedere alla misura in relazione agli investimenti effettuati o pianificati per l'anno 2026. Il credito d'imposta è rivolto a un'ampia platea di soggetti economici. Nello specifico, possono beneficiarne le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Spese agevolabili

Per l'anno 2026, il bonus premia esclusivamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche in formato online. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti. Questo significa che il bonus non si applica sull'intero importo speso, ma solo sulla quota che eccede gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. L'incentivo è concesso nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a livello nazionale e nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "*de minimis*". Qualora le richieste complessive dovessero superare i fondi stanziati, le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

Procedura per l'accesso all'agevolazione

L'accesso all'agevolazione prevede una procedura divisa in due fasi distinte.

1

La prenotazione delle risorse (dal 2 marzo al 1° aprile 2026): la prima fase consiste nell'invio della "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", che rappresenta una sorta di prenotazione dei fondi basata sui dati degli investimenti già effettuati o che si prevede di effettuare nel 2026. Quest'anno, poiché il termine iniziale del 1° marzo coincide con un giorno festivo, la finestra per la presentazione è stata differita dal 2 marzo al 1° aprile 2026 (anziché il consueto 31 marzo, per mantenere invariato il numero di giorni utili). La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l'apposita procedura nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, accessibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o credenziali Entratel/Fisconline. In questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione (come fatture o contratti), ma il richiedente è obbligato a conservare tutto per esibirlo in caso di successivi controlli da parte dell'Amministrazione. A seguito di questa comunicazione, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco con gli importi teoricamente fruibili da ciascun soggetto.

21

La conferma degli investimenti (dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027): la seconda fase richiede l'invio della "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", che serve ad attestare le spese pubblicitarie effettivamente sostenute nell'arco del 2026. Salvo future modifiche, questa dichiarazione dovrà essere inviata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027. Solo dopo questa fase verrà pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Utilizzo del credito

Una volta confermato l'importo, il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato unicamente in compensazione. Sarà necessario presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900". L'utilizzo in compensazione sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI RIGUARDANTI I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere relativamente ad alcune questioni operative che interessano i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/14.

Di seguito si riassumono gli spunti più interessanti.

Partecipazione a rete-contratto

Con la **risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026**, l'Agenzia valuta il caso di un professionista forfettario che intende partecipare a una "rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto" con lo scopo di gestire in comune la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti.

Nel caso di specie, un professionista sarà responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, addebitando pro-quota agli altri retisti le somme a questi riferibili, in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile.

L'Agenzia ritiene che la partecipazione a una rete-contratto, con le caratteristiche descritte, da parte di un professionista in regime forfettario non integri i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1, L. n. 190/2014 (ossia quella relativa al divieto di partecipazione in società); tale soluzione è, quindi, pienamente compatibile con l'utilizzo da parte dei professionisti del regime forfettario.

Somme incassate per errore

Con la **risposta ad interpello 26 del 10 febbraio 2026**, viene analizzata l'ipotesi relativa ad un professionista (medico che opera per conto di una Azienda Sanitaria Provinciale) che per errore ha incassato somme non spettanti, somme che nell'anno successivo ha provveduto a restituire.

L'Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).

Pertanto, l'incasso di una somma poi restituita comunque deve essere considerato per la verifica della soglia oltre la quale il contribuente fuoriesce dal regime forfettario.

Investimenti in start up innovative

Con la **risposta ad interpello 29 del 10 febbraio 2026**, si considera la possibilità per il contribuente forfettario di fruire dei benefici per gli investitori in start up innovative.

Ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative, l'articolo 29-*bis*, D.L. 179/20 riconosce una detrazione IRPEF (che nella più parte dei casi è pari al 30% di quanto investito); l'articolo 2, L. n. 162/2024 stabilisce che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un corrispondente credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per i contribuenti in regime forfettario si pongono dubbi in relazione alle spese che danno diritto a benefici in dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto all'interno di tale regime non è soggetto ad irpef, ma è interessato da tassazione sostitutiva.

L'Agenzia osserva che tale possibilità di conversione della detrazione in credito d'imposta trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario, i quali potranno utilizzare detto credito nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) PER I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI O STP: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede regole specifiche per i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA). L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese per chiarire i limiti, i vincoli e le deroghe a tale disciplina, in particolare tramite la Risposta a interpello n. 45/2026 e i recenti chiarimenti forniti durante Telefisco 2026.

La regola generale del vincolo associativo e la decadenza a catena

Il principio di base stabilito dal legislatore è che l'adesione al CPB è consentita solo se la scelta è condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale. Questo vincolo mira a presidiare i casi in cui il contribuente svolga sostanzialmente un'attività professionale unitaria, suddivisa tra forma individuale e associata, al fine di evitare comportamenti opportunistici e garantire la coerenza degli obblighi dichiarativi.

Tale forte legame si riflette non solo in fase di accesso, ma anche in caso di fuoriuscita dal regime. L'Agenzia ha infatti chiarito che, se tutti aderiscono al CPB ma successivamente uno degli associati subisce una causa di decadenza (ad esempio a seguito di un accertamento fiscale per attività non dichiarate superiori al 30%), tale evento determina la cessazione dell'efficacia del CPB sia per l'ente associativo sia per tutti gli altri associati, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.

Le deroghe al principio di adesione congiunta

L'Amministrazione finanziaria ha delineato diverse casistiche in cui il professionista (o l'associazione) può aderire al CPB in modo indipendente, superando la causa di esclusione:

- socio escluso dagli ISA per cause oggettive: se all'interno di uno studio associato uno dei professionisti presenta una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, per l'inizio di una nuova attività o per l'esercizio di multiattività), la sua preclusione al regime non ostacola l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, gli ISA trovano regolare applicazione;

- assenza di ISA approvati per la società (es. STP in forma d'impresa): la preclusione all'adesione individuale non opera se per l'attività svolta dal soggetto collettivo non risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità. L'Agenzia ha precisato che ciò avviene, ad esempio, quando una STP costituita in forma di S.r.l. dichiara reddito d'impresa, ma l'ISA di riferimento è stato approvato esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni. In questo specifico scenario, il singolo socio professionista può aderire al CPB individualmente, poiché la società ne è esclusa alla radice. Qualora, invece, l'ISA sia regolarmente applicabile a entrambe le categorie reddituali (come nel caso dei servizi di ingegneria o fisioterapia), il vincolo di adesione congiunta permane per tutti;
- attività eterogenee e non assimilabili (risposta n. 45/2026): un'importante e innovativa interpretazione ha introdotto un nuovo criterio legato alla natura oggettiva delle attività svolte. Qualora l'attività professionale esercitata individualmente e quella svolta in qualità di associato siano completamente distinte e non assimilabili, la causa di esclusione non opera. Nel caso oggetto di interpello, un dottore commercialista partecipava anche a un'associazione che gestiva una scuola di sci. Poiché le due attività sono prive di profili di collegamento, prevedono ISA differenti e hanno parametri di affidabilità fiscale del tutto autonomi, l'Agenzia ha riconosciuto al professionista il diritto di aderire al CPB per la sola attività di commercialista, indipendentemente dalle scelte e dai periodi di adesione della scuola di sci. Gli esperti evidenziano tuttavia che, non essendo questo criterio di separazione espressamente previsto dal testo normativo, andrà applicato con cautela in tutti quei casi in cui la distinzione tra le attività non appaia altrettanto netta.

RITENUTA DI ACCONTO ANCHE PER AGENZIE DI VIAGGIO, AGENTI MARITTIMI E AGENTI DI IMPRESE PETROLIFERE

L'articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 ha previsto fino al 28 febbraio 2026 un esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Dal 1° marzo 2026 anche nelle casistiche sopra evidenziate diviene obbligatoria l'applicazione della ritenuta di acconto sulle imposte sul reddito, nella seguente misura:

- in via ordinaria, pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari all'11,5%);
- alternativamente solo qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari al 4,6%).

L'effettuazione ridotta nella misura del 4,6% della ritenuta di acconto necessita della preventiva comunicazione al proprio committente di una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti (cioè la presenza in via continuativa di dipendenti o di terzi): la trasmissione della comunicazione può avvenire mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 16 marzo 2026 per i contratti già in essere alla data del 1° marzo 2026.

Di regola, inoltre, l'invio al proprio committente della comunicazione utile al fine dell'applicazione della ritenuta del 4,6% anziché della ritenuta ordinaria del 11,5% deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della ritenuta ridotta.



Si segnala alla gentile Clientela che la nuova disposizione normativa “segue” il criterio di cassa: pertanto, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente al 28 febbraio 2026 rileva ai fini dell'applicazione della ritenuta la data di pagamento, nel caso sia successiva al 1° marzo 2026.

Le ritenute di acconto operate sulle provvigioni corrisposte dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo 1040 e l'indicazione del mese e dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2026 AL 15 APRILE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 16 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2026 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2025, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2026 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione unica

Scade anche il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non abituale, ai redditi diversi e alle locazioni brevi relativi al 2025.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2025 dalle società di capitali.

mercoledì 25 marzo**Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 31 marzo**Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

FIRR

Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2025.

mercoledì 1 aprile**Credito di imposta spese di pubblicità**

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2026.

mercoledì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Studio Impresa